



ESONERO CONTRIBUTIVO 2024

La legge di bilancio 2024 ha previsto per i **lavoratori dipendenti**, con esclusione del lavoro domestico, un **esonero dei contributi** previdenziali per l'**invalidità**, la **vecchiaia** e per i **superstiti**, relativamente ai periodi di **paga che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024**.

L'esonero è riconosciuto:

- di **sei punti percentuali**, se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 2.692 euro al mese;
- di **sette punti percentuali**, se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 1.923 euro al mese.

La **circolare INPS n. 11 del 2024** fornisce le istruzioni operative riguardo l'applicazione dell'esonero. L'esonero quest'anno però non si applica alla tredicesima mensilità né alle altre mensilità aggiuntive.

L'Istituto fornisce chiarimenti anche rispetto alla possibile cumulabilità con l'esonero dedicato alle lavoratrici madri.

Soggetti beneficiari

L'esonero spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Sono inclusi nell'ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.

Restano, invece, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in forza dell'espressa previsione della norma in trattazione

L'esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità.

Condizioni di spettanza dell'esonero

La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

L'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione né al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro.

Inoltre, poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un'agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Cumulo tra esoneri

In considerazione dell'entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure (esonero contributivo IVS di cui al citato comma 15 ed esonero per le madri lavoratrici), **l'INPS chiarisce che i due esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell'entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile.**

Per ogni ulteriore approfondimento o dettaglio rimandiamo alla circolare stessa

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.01.circolare-numero-11-del-16-01-2024_14436.html

gennaio 2024

Comunicazione

First Cisl

Milano Metropoli